



## **Stagione Sportiva 2021/2022**

### **Comunicato Ufficiale n° 16**

<a href="#"><u><i>Organigramma</i></u></a>
<a href="#"><u><i>Accoppiamenti Rappresentative c11</i></u></a>
<a href="#"><u><i>Delibere della commissione disciplinare</i></u></a>
<a href="#"><u><i>Risultati e Disciplina Coppa Nazionale 2° Fase</i></u></a>
<a href="#"><u><i>Programmazione Gare</i></u></a>

***Firenze, 06 Maggio 2022***

Via F. Bocchi 32 -50126 Firenze (FI) Tel. 055/0125623 - Fax 055/0125621

[calcio.toscana@uisp.it](mailto:calcio.toscana@uisp.it) <http://www.uisp.it/toscana/calcio>

<b>GRUPPO DI LAVORO ATTIVITA' CALCIO TOSCANA</b>			
FUCINI	GIORGIO	COMITATO DI	AREZZO
CELLAI	ROBERTO	COMITATO DI	EMPOLI
LUZZETTI	FRANCESCO	COMITATO DI	GROSSETO
DE LUCA	GIOVANNI	COMITATO DI	FIRENZE
BARSOTTI	NATALE	COMITATO DI	VERSILIA
ALBERTI	ARTURO	COMITATO DI	MASSA
BIMBI	ALESSIA	COMITATO DI	CUOIO
COCCO	PASQUALE	COMITATO DI	VALDERA
ERCOLINI	FABIO	COMITATO DI	ETRUSCOLABRONICO
LANDI	DAVIDE	COMITATO DI	SIENA
CAPARRINI	ANDREA	COMITATO DI	EMPOLI
PAPA	VINCENZO	COMITATO DI	FIRENZE
MOROSI	ALESSIO	COMITATO DI	PISTOIA
BENELLI	LUCA	COMITATO DI	FIRENZE
BALDACCI	GABRIELE	COMITATO DI	PISTOIA
MINERBA	ANTONIO	COMITATO DI	PRATO

**Responsabile Attivita' Calcio: COCCHINI FEDERICO**

<b>SEGRETERIA TECNICA</b>	<b>Dalle ore 17:00 alle 19:00 cell. 345-9764820</b>
Segretaria	Badalassi Giorgia

<b>SETTORE ATTIVITA' : Coordinatore Landi Davide</b>
Gruppo di Lavoro: Cellai Roberto, Cocco Pasquale, Fucini Giorgio, Luzzetti Francesco, Minerba Antonio, Bernini Tommaso

<b>SETTORE DISCIPLINA</b>	<b>Coordinatore</b>	<b>Ercolini Fabio</b>
Giudice I° istanza regionale		Scordo Dario
Commissione Disciplinare II° istanza : Carlesi David		Badalassi Giorgia Bimbi Alessia

<b>SETTORE ARBITRI</b>	<b>Coordinatore</b>	<b>De Luca Giovanni</b>
Designatore	<b>Baldacci Gabriele</b>	
Coordinatore osservatori	<b>Caparrini Andrea</b>	
Gruppo di lavoro:	Morosi Alessio	

<b>SETTORE FORMAZIONE</b>	<b>Coordinatore</b>	<b>Papa Vincenzo</b>
Gruppo di lavoro:	Benelli Luca, Barsotti Natale, Alberti Arturo	

## **SORTEGGIO RAPPRESENTATIVE CALCIO A 11:**

Il giorno Lunedì 02 Maggio 2022, in modalità di videoconferenza, si è svolto il sorteggio per deliberare gli accoppiamenti delle gare che si riportano di seguito:

**AREZZO - VALDERA** 31/05/2022 impianto da definire

**PISA - EMPOLI** in attesa di accordo

## COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 13 anno 2021/2022

Ricorrente: ASD ZEROZERO TEAM CALCIO FIBBIANA

Comitato UISP : EMPOLI VALDELSA

gara del 08.04.2022 POL. ROSSELLI-ZEROZERO TEAM CALCIO  
FIBBIANA

C.U. n. 34 del 13.04.2022

Con atto del 15.04.22 l'Associazione ASD ZEROZERO TEAM Calcio Fubbiana nella persona del suo Presidente e legale rappresentante signor Bigalli Simone propone ricorso avverso la decisione della Commissione disciplinare di I istanza con la quale venivano irrogate sanzioni pecuniarie di 25,00 e 50,00€ ai sensi dell'art. 206 RTN, nonché ulteriore sanzione di pari ad € 40,00 ai sensi dell'art. 190 RTN, chiedendo l'annullamento delle sanzioni tutte.

A parere della società ricorrente le sanzioni inflitte risultano illegittime e, pertanto, da annullare, in riforma alla decisione della Commissione disciplinare di I istanza.

Infatti, secondo la predetta società la decisione assunta sarebbe viziata in quanto comporta l'irrogazione di due diverse sanzioni sulla base della violazione della medesima norma disciplinare, ovvero l'art. 206 RTN.

In primo luogo la ASD ZEROZERO TEAM CALCIO FIBBIANA ritiene che l'estratto del referto arbitrale non riporti alcuna indicazione specifica delle condotte minacciose aggressive e la riferibilità delle stesse all'impugnante e che comunque non si è realizzata alcuna minaccia o aggressione, sia verso i tesserati dell'altra società e sia verso la terna arbitrale, tutti sono regolarmente usciti, e che, al massimo residuerebbero offese, tra l'altro da attribuire in particolare ad un sostenitore della società ospitante.

A parere della ricorrente, pertanto, codesta Commissione Disciplinare dovrebbe riqualificare il fatto, nella più mite previsione dell'art. 205. Secondariamente la ricorrente ritiene errata l'applicazione di due diverse sanzioni, dovendo ritenersi maggiormente corretto l'applicazione della sanzione più grave in quanto *“nessuno può essere sanzionato due volte sulla base della stessa norma relativamente alla stessa partita”*.

A parere della società impugnante inoltre questa dovrebbe vedersi riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 113 RTN ovvero la provocazione, *“perché al di là della cancellata si trovavano persone e sostenitori dell'ospitante, e quindi con commistione al calciatore e alla terna arbitrale non presenti sulle note”*.

Con ulteriore motivo la ricorrente richiede l'annullamento della sanzione di euro 40,00 per violazione dell'art.190 in quanto lo stesso articolo l'art.190 RTN rientra nelle "Previsioni a carico delle Associazioni o società sportive" per le "violazioni ad adempimenti formali non pregiudizievoli alla regolare effettuazione della gara" e quindi direttamente riferibili alla società o ai sui tesserati (e non a sostenitori o persone diverse) e che comunque nessun danneggiamento è stato posto in essere.

L'art.190 RTN, a parere della ricorrente infatti, non è riferibile ad ipotesi di responsabilità oggettiva per sostenitori contrariamente a quelle previste dall'art. 205 RTN all'art. 208 RTN e che, comunque, nessun danneggiamento si è mai verificato e che, stante l'inidoneità della serratura di chiusura non sarebbe provato il volontario danneggiamento del cancello.

In ogni caso prosegue la ASD ZEROZERO TEAM CALCIO FIBBIANA, la violazione dell'art. 190 RTN, comporterebbe nel massimo l'ammenda di euro 10,00 e non i 40€ ulteriormente da ridurre per l'attenuante già citata della provocazione.

La ricorrente pertanto conclude chiedendo di annullare la decisione impugnata dal Giudice di primo grado, e conseguentemente le sanzioni tutte irrogate a carico della stessa.

In via subordinata: riqualificare la violazione dell'art. 206 con quella dell'art. 205 e l'applicazione della sanzione al massimo di una sanzione di euro 10,00 di ammenda e per l'aggravante dell'art. 116 di euro 10,00 per quindi una sanzione complessiva di € 20,00 da ridurre per gli effetti dell'attenuante della provocazione.

In via ulteriormente subordinata: Annullare la sanzione autonoma di euro 25,00 per l'art. 206, ed applicare unicamente per la violazione dell'art. 206 l'importo massimo di euro 50,00 (con l'aggravante inclusa dell'art. 116) e da ridurre per l'attenuante della provocazione. E comunque in ogni caso annullare integralmente la sanzione di euro 40,00.

La versione offerta dalla ricorrente a codesta Commissione Disciplinare di Appello tende a minimizzare la portata dei fatti occorsi in occasione del termine della partita tra la POL. ROSSELLI e lo ZEROZERO TEAM CALCIO FIBBIANA.

Da quanto emerge dal rapporto del D.G. e dei suoi Assistenti, che si ricorda riveste il ruolo di prova legale ex art. 178 RTN, la dinamica dei fatti non può essere assimilata a quel "clima libero" riportato nel ricorso.

Lo stesso referto arbitrale, integrato dai referti degli assistenti, risulta estremamente puntuale nella ricostruzione dei fatti, facendo chiaramente intendere all'ignaro lettore la portata degli eventi concretizzati.

In buona sostanza al termine della partita si accendeva un parapiglia scaturito dalle veementi proteste profferite dai sostenitori del FIBBIANA nei confronti della terna arbitrale che in poco tempo si tramutavano in offese e minacce profferite anche nei confronti dei tesserati della società ospitante. Tale clima, definito "calmo" dalla ricorrente raggiungeva il proprio acme con la rottura di due cancelli.

Orbene sulla scorta di quanto sommariamente riportato e da attenta lettura del rapporto di gara, emerge con palmare evidenza come i sostenitori della ASD ZEROZERO TEAM CALCIO FIBBIANA si siano resi artefici di due distinte condotte minacciose integranti la fattispecie di cui all'art. 206, una nei confronti dei tesserati della POL. Rosselli ed una nei confronti della terna arbitrale.

Deve ritenersi, infatti, che l'aggravante di cui all'art. 116-119 RTN produca, di fatto, una duplicazione delle singole fattispecie, ad eccezione di quelle previste espressamente nei confronti del DG, 211 e 217 RTN nelle quali, per espressa previsione normativa non è possibile il raddoppio della sanzione, proprio per la specialità della condotta contestata.

Risulta pertanto ovvio come a due distinte condotte non possano che corrispondere due distinte sanzioni e, pertanto, risulta immune da vizi l'operato della Commissione disciplinare di I istanza la quale correttamente ha applicato la sanzione base prevista per l'art. 206, per la condotta tenuta nei confronti dei soci, provvedendo altresì correttamente ad applicare l'aggravante speciale di cui agli artt. 116-119 RTN per la condotta perpetrata nei confronti della terna arbitrale.

Le censure mosse dalla ricorrente potrebbero trovare accoglimento qualora venissero irrogate tante sanzioni per quanti diversi atteggiamenti minacciosi dovessero concretizzarsi in una singola partita.

Appare pacifico come l'esemplificazione sopra prospettata non abbia nulla a che vedere con il caso concreto sottoposto al vaglio di codesta Commissione Disciplinare di Appello.

Meritevole di accoglimento è, invece, il capo del ricorso ove si richiede l'annullamento della sanzione di cui all'art. 190 RTN.

Come espresso dalla ricorrente, infatti, l'articolo summenzionato rientra nel titolo del RTN riguardante le previsioni esclusivamente a carico delle società o delle associazioni che, pertanto, risultano inapplicabili nei confronti dei sostenitori al seguito.

Per tutte le sanzioni applicate non può ritenersi applicabile l'invocata attenuante della provocazione.

In primo luogo perché la eventuale mera presenza di sostenitori dell'ospitante e *“quindi con commistione al calciatori e alla terna arbitrale non presenti sulle note”* non può in alcun modo integrare l'attenuante richiesta, che si ricorda implica, per la sua applicazione, che la reazione sia proporzionata, e, secondariamente, ma non meno importante, perché della presenza del facinoroso che ha alimentato le polemiche, non vi è traccia alcuna nel rapporto di gara.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie parzialmente** il ricorso avanzato dall'ASD ZEROZERO TEAM CALCIO FIBBIANA, annullando la sanzione di € 40,00 ai sensi dell'art. 190 RTN confermando nel resto la sentenza della Commissione disciplinare di I istanza e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione ai sensi dell'art. 166 RTN.

Così deciso in Prato il 03.05.2022.

### **Calcio Regionale Toscana**

## **COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO**

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi

## COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

DELIBERA n° 14 anno 2021/2022

Ricorrente: ASD PHOENIX 2012

Comitato UISP : PRATO

C.U. n. 29 del 28.04.2022

Con atto del 29.04.22 l'Associazione ASD PHOENIX 2012 propone ricorso al fine di veder applicato l'art. 197 RTN in quanto l'ASD Pol. S. Andrea non ha preso parte a n. 3 partite nella medesima fase dello stesso campionato ovvero il girone A del campionato calcio a 11 del Comitato Uisp di Prato.

Effettivamente dalla lettura dei Comunicati Ufficiali riportati nel ricorso si deve confermare quanto asserito dalla ricorrente. La mancata partecipazione a n. 3 gare, ai sensi dell'art. 195 lett. c) comporta, come giustamente riferito nel ricorso, la sanzione dell'esclusione dalla manifestazione e della confisca della cauzione.

Poiché la III rinuncia, che comporta l'esclusione dalla manifestazione, è avvenuta in concomitanza con la I giornata del girone di ritorno, ai fini dell'aggiornamento della classifica si dovrà fare riferimento al II e III comma dell'art. 68 RTN il quale prescrive che *“Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga successivamente a tale completamento, ai fini della classifica rimangono validi i risultati conseguiti nel girone di andata, mentre saranno annullati solamente quelli conseguiti nel girone di ritorno. Qualora il ritiro o l'esclusione avvenga quando manchino cinque partite o meno al termine della fase di una manifestazione, l'Associazione o Società Sportive è considerata comunque, ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare che non disputa. Nel caso di ritiro o esclusione con annullamento dei risultati ai fini della classifica, l'annullamento si applica anche per le reti segnate e subite dalle squadre interessate, ai fini della differenza reti”*.

**P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare d'Appello **accoglie** il ricorso avanzato dall'ASD Phoenix 2012 e per gli effetti dispone la restituzione della cauzione.

Dispone altresì sensi dell'art. 195 lett. c) l'estromissione della ASD S. Andrea dal girone A del campionato calcio a 11 del Comitato UISP di Prato, la confisca della cauzione e per gli effetti la riformulazione della classifica in base al dettato dei commi II e III dell'art. 68 RTN

Così deciso in Firenze il 04.05.2022.

Calcio Regionale Toscana

## COMMISSIONE DISCIPLINARE D'APPELLO

Giudici: David Carlesi (Presidente)

Giorgia Badalassi

Alessia Bimbi

# RISULTATI E DISCIPLINA COPPA UISP NAZIONALE FASE 2

## RISULTATO GARA:

**USAP TOSCANA LAMIERE – KICKER'S NARNALI 1 - 2**

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI:

### USAP TOSCANA LAMIERE

Angiolini Andrea                      prima ammonizione  
Boldrini Amedeo                      prima ammonizione  
Pertici Samuele                      prima ammonizione  
Caropreso Mario                      1 giornata di squalifica ( Art. 217 R.T.N.)  
Pertici Samuele                      3 giornate di squalifica ( Art. 217 R.T.N.)

### KICKER'S NARNALI

Scardamaglia Matteo                prima ammonizione

SQUADRE	P.TI	G	V	N	P	GF	GS	DR	PD
KICKER'S NARNALI	3	1	1	0	0	2	-1	3	1
CAMPIGLIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USAP TOSCANA LAMIERE	0	1	0	0	1	-1	2	-3	15



## PROGRAMMAZIONE GARE

SQ.1	SQ.2	DATA	ORARIO	IMPIANTO
<b>Kicker's Narnali</b>	<b>Campiglia</b>	<b>Gio 12/05/2022</b>	<b>21,15</b>	<b>Impianto S. Lucia Viale Galilei (PO)- Sintetico</b>
<b>Campiglia</b>	<b>Usap Toscana Lamiera</b>	<b>DA PROGRAMMARE</b>		

**UISP – S.d.A. CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA**  
**S.d.A. Territoriali**

<b>AREZZO</b>	Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157 e-mail <a href="mailto:arezzo@uisp.it">arezzo@uisp.it</a>	Via Catenaria 12, 52100 Arezzo
<b>CARRARA</b>	Tel. 058573171 - Fax. 058573171 e-mail <a href="mailto:carrara@uisp.it">carrara@uisp.it</a>	Via Nuova 6 C, 54033 Carrara
<b>EMPOLI</b>	Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469 e-mail <a href="mailto:calcio.empolivaldelsa@uisp.it">calcio.empolivaldelsa@uisp.it</a>	Via XI Febbraio28/A,50053 Empoli (FI)
<b>ETRUSCOLABRONICHE</b>	Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376 e-mail <a href="mailto:calcio.etruscolabroniche@uisp.it">calcio.etruscolabroniche@uisp.it</a>	Vicolo degli Aranci 8, 57023 Cecina (LI)
<b>FIRENZE</b>	Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 e-mail <a href="mailto:calcio@uispfirenze.it">calcio@uispfirenze.it</a>	Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave” 50145 FIRENZE
<b>FIRENZE – MUGELLO</b>	Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307 e-mail <a href="mailto:borgo@uon.it">borgo@uon.it</a>	Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 50032 Borgo S.Lorenzo
<b>FIRENZE – VALDARNO</b>	Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086 e-mail <a href="mailto:legacalcioispvald@libero.it">legacalcioispvald@libero.it</a>	Via B. Pampaloni 51, 50063 Figline Valdarno (FI)
<b>GROSSETO</b>	Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759 e-mail <a href="mailto:grosseto@uisp.it">grosseto@uisp.it</a>	Viale Europa 161,58100 Grosseto
<b>LUCCA</b>	Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310 e-mail <a href="mailto:uisplucca@virgilio.it">uisplucca@virgilio.it</a>	Viale Puccini 35, 55100 S. Anna di Lucca (LU)
<b>LUCCA – VERSILIA</b>	Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137 e-mail <a href="mailto:lucaversilia@uisp.it">lucaversilia@uisp.it</a>	Via Petri, 55049 Viareggio (LU)
<b>LUCCA – GARFAGNANA</b>	Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497 e-mail <a href="mailto:uispgarfagnana@gmail.com">uispgarfagnana@gmail.com</a>	Via S. Giovanni 53, 55036 Pieve Fosciana (LU)
<b>MASSA</b>	Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 e-mail <a href="mailto:massa@uisp.it">massa@uisp.it</a>	Via Alberica 6, 54100 MASSA
<b>PIOMBINO – I.D’ELBA</b>	Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 e-mail <a href="mailto:legacalcioisp.piombino@gmail.com">legacalcioisp.piombino@gmail.com</a>	Via Lerario 118, 57025 Piombino (LI)
<b>PISA</b>	Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 e-mail <a href="mailto:calcio.pisa@uisp.it">calcio.pisa@uisp.it</a>	Viale Bonaini 4, 56125 Pisa
<b>PISTOIA</b>	Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 e-mail <a href="mailto:pistoia.calcio@uisp.it">pistoia.calcio@uisp.it</a>	Via Gentile 40, 51100 PISTOIA
<b>PRATO</b>	Tel. 0574 691301 - e-mail <a href="mailto:calcio.prato@uisp.it">calcio.prato@uisp.it</a>	Via G. Deledda 41, Prato 59100 (PO)
<b>SIENA</b>	Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 e-mail <a href="mailto:calcio.siena@uisp.it">calcio.siena@uisp.it</a>	Strada Massetana Romana 18,53100 Siena
<b>SIENA -VALDELSA</b>	Tel. 0577 920835 - Fax. 0577901199 e-mail <a href="mailto:uispvaldelsa@alice.it">uispvaldelsa@alice.it</a>	Via Liguria 2,53034 Colle Val d’Elsa (SI)
<b>SIENA - VALDICHIANA</b>	Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 e-mail <a href="mailto:valdichiana.siena@uisp.it">valdichiana.siena@uisp.it</a>	Via Roma 8, c/o Piscina Comunale 53045 Montepulciano (SI)
<b>VALDERA</b>	Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 e-mail <a href="mailto:legacalcio@uispvaldera.it">legacalcio@uispvaldera.it</a>	Via Indipendenza N 12- 56025 Pontedera (PI)
<b>ZONA DEL CUIOIO</b>	Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 e-mail <a href="mailto:cuoio@uisp.it">cuoio@uisp.it</a>	Via Prov. Francesca Nord 224,56022 Castelfr. di Sotto (PI)

*Responsabile Calcio Toscana*  
*Federico Cocchini*